

Divisione parziale – Cass. n. 26563/2021

Divisione - divisione ereditaria - impugnazione - rescissione per lesione - Divisione parziale - Azione di rescissione oltre il quarto - Esperibilità - Autonomia - Ammissibilità.

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 26563 del 30/09/2021 (Rv. 662261 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0762, Cod_Civ_art_0763

Corte

Cassazione

26563

2021